




Regione Siciliana

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO n. 13


Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mineo, Mirabella
Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria, Vizzini



C a r t a

d e i

S e r v i z i



PIANO DI ZONA 2010/2012

**GUIDA PRATICA PER L'ACCESSO AI SERVIZI SUL TERRITORIO PER
POPOLAZIONE IMMIGRATA E NON**

Aggiornamento Luglio 2014

***“Non bisogna guardare il mondo con gli occhi del
nostro paese, ma guardare il nostro paese con gli occhi
del mondo”
(A. Peters)***

TIPOLOGIE DI INFORMAZIONI E SERVIZI

1. INGRESSO E SOGGIORNO

- 1.1 Visti di ingresso
- 1.2 Permesso di soggiorno
- 1.3 Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- 1.4 Ricongiungimento familiare
- 1.5 Protezione internazionale e rifugiati politici
- 1.6 L'Accordo di integrazione

2. RICONOSCIMENTO

- 2.1 Iscrizione anagrafica e residenza
- 2.2 Carta d'identità
- 2.3 Codice fiscale
- 2.4 Patente di guida
- 2.5 Autocertificazione
- 2.6 Traduzione e legalizzazione dei documenti

3. CITTADINANZA

- 3.1 Come si acquista la cittadinanza italiana per matrimonio
- 3.2 Come si acquista la cittadinanza italiana per residenza

4. LAVORO

- 4.1 Lavoro per i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno
- 4.2 Lavoro per chi viene dall'estero
- 4.3 Lavoro autonomo
- 4.4 Prestazioni previdenziali: assegni familiari, pensioni.

5. PRESTAZIONI SANITARIE

- 5.1 Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
- 5.2 Maternità e infanzia
- 5.3 Contraccezione

5.4 Interruzione di gravidanza

5.5 Consulenti familiari

6. MICROCREDITO SOCIOASSISTENZIALE

7. CASA E ALLOGGIO

7.1 Alloggi in affitto

7.2 Alloggi popolari

8. ISTRUZIONE SCOLASTICA

8.1 Asilo nido o nido d'infanzia

8.2 Scuola materna o scuola dell'infanzia

8.3 La scuola primaria

8.4 La scuola secondaria di primo grado

8.5 Università

8.6 Istruzione e formazione tecnica superiore

8.7 Riconoscimento titoli di studio

9. ALTRI SERVIZI SUL TERRITORIO

APPENDICE - Modulistica

A cura di:

Katia Assenza e Manuela Scebba
Mediatrici culturali Distretto D - 13

*in collaborazione con Hassan Maamri, Concetta D'Anna, Angela
Ascanio, Adriana Ascanio e Roberta Italia*

Mediatori culturali Distretto sociosanitario D-13

Giusy Vitale, Maria Concetta Coppoletta, Azzurra Di Gregorio

Operatrici Microcredito Distretto sociosanitario D-13

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

Nell'ambito delle attività del Piano di Zona del Distretto Sociosanitario D-13 di Caltagirone, annualità 2010-2012, i Comuni di Caltagirone (capofila), Grammichele, Mazzarrone, Mineo, Vizzini, San Cono, San Michele di Ganzaria, Mirabella Imbaccari e Licodia Eubea, hanno attivato degli sportelli informativi per offrire servizi socio – culturali e così dare una risposta concreta ai bisogni della cittadinanza, affiancando l'attività dei Servizi Sociali territorialmente competenti. **I servizi sono rivolti a tutti i cittadini, italiani e stranieri, presenti sul territorio dei Comuni.** Gli sportelli hanno fornito informazioni, orientamento, mediazione interculturale, attività di microcredito socioassistenziale, consulenza psicologica e animazione socioculturale, al fine di promuovere la partecipazione attiva ai servizi di cittadinanza e favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei cittadini, in modo da contrastare fenomeni di emarginazione ed esclusione sociale.

Questo opuscolo si pone come guida pratica per il corretto uso dei servizi di cittadinanza ed è rivolto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, che si pongono in relazione con le istituzioni e il territorio.

Attenzione: Si precisa che le informazioni contenute in questa guida hanno una funzione esclusivamente divulgativa e non possono costituire in nessun caso fonte di diritto.

1.INGRESSO E SOGGIORNO

1.1 IL VISTO DI INGRESSO

Il visto d'ingresso è l'autorizzazione richiesta alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel proprio Paese d'origine per entrare in

Italia (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", art. 4.).

Per entrare nel nostro Paese, oltre al passaporto in corso di validità o documento equipollente, lo straniero deve aver ottenuto il visto della Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di provenienza.

Nel caso di ingresso per un periodo **non superiore a 3 mesi** per motivi di **turismo, affari, gara sportiva, invito**, il visto non deve essere richiesto ai cittadini appartenenti ai seguenti Paesi: Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Cipro, Colombia, Corea d. Sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Islanda, Israele, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Malesia, Malta, Monaco, Messico, Nicaragua, Norvegia, N. Zelanda, Paraguay, Polonia, Rep. Ceca, San Marino, Santa Sede, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Svizzera, Ungheria, Uruguay, Venezuela.

Dove si richiede?

Il visto d'ingresso va chiesto alle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese d'appartenenza, o territorialmente competenti, in base al luogo di residenza dello straniero. La Polizia di frontiera può rilasciare visti d'ingresso per un periodo massimo di 10 giorni, mentre può rilasciare visti di transito della durata massima di cinque giorni.

Documentazione richiesta:

- domanda con le proprie generalità
- passaporto o altro documento equipollente
- indicazione del luogo dove si è diretti
- motivo e durata del soggiorno (documentazione)
- disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (ad eccezione dei permessi di soggiorno per motivo di lavoro subordinato)
- disponibilità di mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza (ad eccezione dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro).

Tipi di visti d'ingresso

In base all'art. 4, co. 4 T.U. l'ingresso in Italia può essere consentito mediante il rilascio di visti di due categorie:

1. visti per soggiorno di **breve durata**, validi per soggiorni inferiori a tre mesi.
 2. visti per soggiorni di **lunga durata** che comportano per il titolare la concessione di un **permesso di soggiorno** in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto.
- In base al D. Min. Affari Esteri 12 luglio 2000 (pubblicato in G.U. 1 agosto 2000) le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono le seguenti:

- adozione
- affari
- cure mediche
- diplomatico
- familiare al seguito
- gara sportiva
- inserimento nel mercato del lavoro
- invito
- lavoro autonomo
- lavoro subordinato
- missione
- motivi religiosi
- ricongiungimento familiare
- studio
- turismo
- vacanze
- lavoro

Rifiuto di rilascio del visto di ingresso

L'autorità diplomatica o consolare, qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore, comunica allo straniero il diniego di rilascio del visto in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

Il rifiuto del rilascio del visto non deve essere motivato, ad eccezione che le domande di visto non siano state presentate per i seguenti casi:

- lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;
- lavoro stagionale;
- lavoro autonomo;
- ingresso per lavoro nei casi particolari previsti dall'art. 27 del D. Lgs 286/1998;
- diritto all'unità familiare;
- ricongiungimento familiare;
- ingresso e soggiorno per cure mediche;

- accesso ai corsi delle università.

1.2 IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno è il titolo di soggiorno rilasciato a tempo determinato e con un motivo specifico di

permanenza nel territorio dello Stato italiano.

Dove si richiede?

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura della provincia in cui lo straniero dimora, **entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia**, previa esibizione del passaporto in corso di validità, munito di visto d'ingresso.

Nella domanda lo straniero deve indicare:

- le proprie generalità
- il luogo in cui dichiara di voler soggiornare
- il motivo del soggiorno (quello indicato dal visto d'ingresso)

Documenti richiesti:

- Passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, ed il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto d'ingresso quando prescritto;
- mezzi economici e disponibilità per le spese di rimpatrio (se non è entrato per motivo di lavoro);
- 4 fotografie formato tessera;
- altra eventuale documentazione legata al motivo specifico del soggiorno.

Rilievi foto-dattiloscopici:

Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici (rilevamento delle impronte digitali).

Casi particolari:

- casi di soggiorno per turismo non superiore a 30 giorni di gruppi guidati: la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo;
- casi relativi al soggiorno presso convivenze civili o religiose, presso gli ospedali o altri luoghi di cura: la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata dall' esercente della struttura ricettiva o da chi presiede la casa, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato.

La **domanda per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno** deve essere **di regola** presentata presso l'Ufficio Immigrazione della Questura. La sede

competente è individuata con riferimento al luogo di residenza dello straniero. **La domanda può essere presentata anche presso gli Uffici postali abilitati nei seguenti casi:**

- Adozione
- Affidamento
- Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
- Attesa occupazione
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Asilo politico rinnovo
- Conversione permesso di soggiorno di altra tipologia in quello per motivi familiari
- Duplicato Permesso di soggiorno
- Famiglia
- Famiglia minore 14-18 anni
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato (per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro Subordinato)
- Lavoro casi particolari previsti
- Lavoro subordinato-stagionale (per il rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale)
- Missione
- Motivi Religiosi
- Residenza elettiva
- Ricerca scientifica
- Status apolide rinnovo
- Studio
- Tirocinio formazione professionale
- Turismo

La richiesta va invece presentata **direttamente alla Questura** nei casi di permesso per motivi di:

Affari - Cure Mediche - Gara sportiva - Motivi Umanitari - Asilo politico (Richiesta-rilascio) - Minore età -Giustizia - Status apolide (rilascio) - Integrazione minore - Invito.

Rilascio e durata:

Il permesso di soggiorno è rilasciato per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso e non può essere superiore a:

- 3 mesi per **visite, affari e turismo** (vale anche per i permessi di soggiorno rilasciati dai Paesi Schengen);
 - superiore a 1 anno in relazione alla frequenza di un **corso di studio** o di **formazione** debitamente certificati (tale permesso è rinnovabile nel caso di corsi pluriennali).
- Il permesso di soggiorno per motivi di **lavoro** è rilasciato a seguito della stipula del **contratto di soggiorno per lavoro** e la sua durata è quella prevista dal contratto stesso e comunque non può superare:
- nove mesi, nel caso di uno o più contratti di lavoro stagionali;
 - un anno, nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato;
 - due anni, nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- Nel caso di permesso di soggiorno per **lavoro autonomo** e per **ricongiungimento familiare** la durata del permesso di soggiorno non può superare i due anni.

Rinnovo:

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura della provincia in cui lo straniero dimora entro le seguenti date:

- almeno 90 giorni prima della scadenza, nel caso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- almeno 60 giorni prima della scadenza, nel caso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato;
- almeno 30 giorni prima della scadenza, in tutti gli altri casi. Il permesso è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale. La perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, non costituisce motivo per privare il lavoratore straniero e i suoi familiari legalmente soggiornanti del permesso di soggiorno; egli può, infatti, essere iscritto nelle liste di collocamento per la ricerca di un lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi. I permessi di soggiorno per turismo possono essere rinnovati solo se ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi foto- dattiloscopici (rilevamento delle impronte digitali).

Rifiuto:

Quando viene rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno la Questura notifica il provvedimento di rifiuto contenente l'avviso, che sussistendone i presupposti si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'**espulsione** concedendo allo straniero un termine di 15 giorni per il rimpatrio volontario.

Conversione del permesso di soggiorno:

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica, per il periodo di validità del permesso. Con il **rinnovo**,

qualora sussistano i requisiti stabiliti dalla legge, è rilasciato il permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere **convertito**, prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote quantitative e qualitative definite dal decreto flussi (art. 3 comma 154, D.Lgs 286/1998) e, nel caso di lavoro subordinato, previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro (art. 6 comma 1, D.Lgs 286/1998). Il permesso di soggiorno per **ricongiungimento familiare** o per ingresso al seguito del lavoratore consentono l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo.

Uffici competenti:

- **Prefettura/Sportello Unico Immigrazione** territorialmente competente per la conversione dei permessi di soggiorno rientranti nelle **categorie menzionate dall'art. 27 del T.U. Immigrazione (D. Lgs. 286/98)**

- **Questura/Ufficio Immigrazione** territorialmente competente per tutte le altre tipologie.

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro:

D.Lgs. 286/1998, art.7

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita uno straniero o apolide, anche se è parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze o cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Le violazioni delle disposizioni relative agli obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.

Reingresso in Italia col permesso di soggiorno

D.Lgs. 286/1998, art.4, comma 2

Per il reingresso in Italia dello straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.

1.3 Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo(ex carta di soggiorno)

E' il titolo di soggiorno rilasciato a tempo indeterminato e senza motivo specifico di permanenza.

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito nel gennaio 2007 la carta di soggiorno per cittadini stranieri.

Esso costituisce anche documento d'identificazione personale e come tale va rinnovato ogni 5 anni.

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,

lo straniero dovrà **ritirare il kit giallo gratuito presso gli uffici postali abilitati** e compilarlo seguendo attentamente le istruzioni allegate al suo interno. **Il kit deve essere consegnato in busta aperta presso gli uffici postali con "Sportello Amico"**. Al termine della consegna della documentazione prevista, verrà rilasciata una lettera contenente la data, l'orario ed il luogo stabiliti per l'appuntamento necessario per le successive **attività da condurre in Questura**.

Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato.

Da chi può essere richiesto

- straniero soggiornante regolarmente in Italia da almeno 5 anni, titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità (esclusi i permessi per studio, formazione professionale, asilo, protezione temporanea, motivi umanitari);
- straniero coniuge o figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato dell'Unione Europea residente in Italia;
- straniero coniuge; o figlio minore, anche del coniuge e anche se nato fuori dal matrimonio, non coniugato, a condizione che l'altro genitore abbia dato il suo consenso; o figlio maggiorenne a carico qualora non possa provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per motivi di salute; o genitore a carico che non disponga di adeguato sostegno familiare nel paese di origine o provenienza, di un cittadino straniero già titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che possa dimostrare di avere un reddito sufficiente.

NB. Per avere il PS di soggiorno CE di lunga durata bisogna superare un test di conoscenza della lingua italiana. La prenotazione del test va fatta esclusivamente online, in maniera autonoma o presso gli uffici dei comuni o dei patronati abilitati.

Documentazione richiesta per il rilascio:

Alla domanda è necessario allegare:

- copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
- copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno

sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;

- certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
- un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
- copie delle buste paga relative all'anno in corso;
- documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
- bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (€ 27,50)
- contrassegno telematico da € 16,00
- Il costo della raccomandata è di € 30,00.

La richiesta può essere presentata anche per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico.

Rifiuto:

La carta di soggiorno non viene rilasciata nei casi di rinvio a giudizio o sentenza di condanna (anche non definitiva) per uno dei delitti indicati nell'art. 380 c.p.p. e 381 c.p.p. salvi gli effetti della riabilitazione (art.9 co.3 D.Lgs. 286/1998).

Revoca (art. 15 e 16 D.Lgs. 286/1998):

La dispone il Questore nell'ipotesi di emanazione di una sentenza di condanna (anche non definitiva) art. 380 e 381 c.p.p. anche non definitiva; se invece vieni riabilitato puoi ottenerlo di nuovo.

Può essere revocato nel caso ci si allontani dal territorio dell'Unione Europea per un periodo superiore a 12 mesi o per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Nell'adottare il provvedimento di revoca si dovrà comunque tenere conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

Vantaggi derivanti dalla ex carta di soggiorno (art. 9 co.1, D.Lgs. 286/1998): I vantaggi sono i seguenti:

- Si può entrare e uscire dall'Italia senza bisogno del visto;
 - si può svolgere qualsiasi tipo di attività lecita che non sia espressamente vietata agli stranieri o riservata a cittadini italiani;
 - si può accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione;
 - si può avere accesso agli aiuti economici per gli invalidi civili (compreso il minore iscritto sul permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo del genitore);
 - si può ottenere l'assegno di maternità;
 - si può ottenere l'assegno sociale;
 - si può avere accesso alle graduatorie dell'Edilizia Residenziale Pubblica;
 - si può lavorare e studiare senza richiedere il visto, nei Paesi dell'Unione Europea che hanno recepito la direttiva sui permessi di soggiorno CE per lungo periodo.

1.4 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Il ricongiungimento familiare si può definire come il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare, nei confronti

dei familiari stranieri, concesso allo straniero che vive in Italia, purché siano rispettate le condizioni previste dalla legge.

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per determinati congiunti previsti dalla legge.

Per quali familiari è richiesto?

Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- **coniuge** non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- **figli minori**, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- **figli maggiorenni a carico**, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- **genitori a carico**, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori maggiori di sessantacinque anni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Il richiedente deve dimostrare i seguenti requisiti

Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:

- di un **alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari**, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali (eccezion fatta per il ricongiungimento con lo straniero che svolge in Italia un progetto di ricerca scientifica). Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
- di un **reddito minimo annuo** derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente (**N.B. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito**);
- di una **assicurazione sanitaria** o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore del genitore ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare è presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente per il luogo di dimora del

richiedente. Dal 10 aprile 2008 la domanda può essere presentata esclusivamente online con la seguente procedura:

- lo straniero deve collegarsi al sito www.interno.it e registrarsi all'interno della sezione "Ricongiungimenti familiari", inserendo i propri dati;
- riceverà una e-mail di conferma della registrazione all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato;
- entrerà nella sezione dedicata al ricongiungimento inserendo e-mail utente e password;
- dovrà scaricare il programma "Sportello Unico Immigrazione";
- dovrà scegliere, da un apposito elenco, il modulo che vuole presentare (modulo S per il ricongiungimento e modulo T per l'ingresso dei familiari al seguito) e importarlo sul proprio computer per poterlo compilare, anche in momenti successivi, senza dover rimanere connesso ad internet;
- terminata la compilazione di tutti i campi richiesti, la domanda potrà essere inviata.

Sul sito del Ministero dell'Interno sono disponibili anche i seguenti moduli, da allegare rispettivamente ai moduli S e T:

- mod. S1 e T1, (dichiarazione di ospitalità), nel caso in cui il richiedente non abbia titolo a detenere l'immobile, ed è pertanto necessario acquisire agli atti dello Sportello la dichiarazione di consenso ad ospitare i familiari del richiedente resa dal proprietario dell'immobile;
- mod. S2 e T2, nel caso in cui il richiedente sia lavoratore subordinato. Con questo modulo il datore di lavoro dichiara che il rapporto di lavoro è ancora in atto.

Tali moduli possono essere compilati direttamente al computer e stampati per poi essere consegnati allo Sportello Unico solo nei casi richiesti.

1.5 Protezione internazionale e rifugiati politici

La domanda di asilo può essere effettuata in due modi:

- direttamente alla polizia di frontiera;
- oppure presso le Questure.

Il richiedente ha comunque la possibilità di essere ospitato presso un centro di accoglienza CARA o un progetto SPRAR, nella quale lo straniero avrà accesso a servizi di ospitalità, corsi di italiano, mediazione culturale, supporto legale, pocket money e assistenza sanitaria. Lo straniero formalizzerà la richiesta di protezione internazionale tramite la compilazione del modello C3 negli uffici immigrazione della polizia addetti e competenti, che trasmetteranno la richiesta alla Commissione Territoriale competente per il riconoscimento dello status di rifugiato. Nell'immediato verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo.

Presentazione della domanda di protezione

Domanda di protezione presentata alla frontiera

Presentazione della domanda di protezione alla polizia di frontiera (art 1 Legge n 39/90)

Verifica delle condizioni ostative all'ingresso.

Le condizioni ostative all'ingresso:

1. Precedente riconoscimento in altro Stato;
2. Soggiorno in uno Stato terzo aderente alla Convenzione di Ginevra;
3. Precedente condanna in Italia ai sensi dell'art 380, commi 1 e 2 c.p.p., o appartenenti ad associazioni mafiose, dedite al traffico degli stupefacenti o organizzazioni terroristiche.

Respingimento alla frontiera:

La polizia di frontiera nel valutare la domanda di protezione può emanare il respingimento solo nei casi previsti dalle condizioni ostative. Contro il respingimento alla frontiera è ammesso ricorso giurisdizionale (Art 1, comma 6, L 39/90)

Domanda di protezione presentata alla Questura

Il richiedente protezione può essere trattenuto in Centri di identificazione per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato nei seguenti casi:

- a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello stato, presentando documenti risultati falsi.
- b) Per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili.
- c) In dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

Il trattenimento in centri di trattenimento temporaneo deve sempre essere disposto nei seguenti casi:

- a) a seguito della presentazione di una domanda di protezione presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera in condizioni di soggiorno irregolare.
- b) A seguito della presentazione di una domanda di protezione da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Ammissione alla procedura di protezione

La **Questura** raccoglie i dati sull'identità del richiedente e verbalizza la domanda;

- Verifica secondo la Convenzione di Dublino, la responsabilità dell'Italia a recepire la "richiesta di protezione internazionale";
- la responsabilità di altro Stato UE e trasferimento con "lascia passare" del richiedente in tale Stato.
- Inoltra la documentazione alla **Commissione Territoriale** per il riconoscimento dello status di rifugiato;

Diritti del richiedente asilo

- Assistenza sanitaria, con iscrizione al S.S.N.;
- Corsi di lingua italiana gratuiti, ove istituiti;
- Diritto all'istruzione scolastica obbligatoria per i minori;
- Possibilità di essere alloggiati presso strutture di accoglienza.

Commissione Territoriale

La Commissione Centrale procede all'esame della domanda con:

- Audizione personale, che ha la possibilità di esprimersi nella propria lingua con l'eventuale presenza di interprete
- Decisione in modo collegiale
- Obbligo di motivare la decisione **Protezione dei dati** inerenti alla domanda di protezione: tutti gli atti relativi alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, sono sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, come previsto dalla Legge n. 241/1990 (Decreto Min.Interno n. 415/1994). Le **decisioni** della Commissione centrale possono essere:
 - A. Riconoscimento dello status di rifugiato
 - B. Diniego del riconoscimento dello status
 - C. Diniego con raccomandazione, "**qualora ricorrano seri motivi in particolare di carattere umanitario**", con riferimento all'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 286/98 T.U. sull'immigrazione, la Questura rilascia un **permesso di soggiorno per motivi umanitari**, valido 1 anno, con autorizzazione al lavoro e studio.
 - D. Protezione sussidiaria, con validità di 3 anni.

Diritto di riesame e di ricorso giurisdizionale

1. La commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di protezione, procede al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero.

2. L'eventuale **ricorso** avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro 15 GIORNI anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche.

Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione del rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

1.6 L'Accordo di integrazione

Il cittadino straniero, di età compresa tra i 16 e 65 anni, dovrà firmare con lo Stato italiano l'**Accordo di integrazione** (della durata di 2 anni) al primo ingresso in Italia, contestualmente alla richiesta di permesso di soggiorno di almeno 1 anno.

IMPEGNI DELL CITTADINO STRANIERO:

- acquisire una conoscenza della lingua italiana equivalente almeno al livello A2 e frequentare una sessione di formazione civica e di informazione relativa alla conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana;
- assolvere il dovere di istruzione dei figli minori;
- conoscere l'organizzazione delle istituzioni pubbliche;
- rispettare e aderire ai principi della **Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione** di cui al Decreto del ministero dell'Interno del 23 aprile 2007.

ESCLUSIONI:

permesso di soggiorno inferiore ad 1 anno; patologie o handicap che limitano gravemente l'autosufficienza o determinano gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale. **Per le vittime di tratta o di violenza** l'accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale.

Dove si firma: presso **Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI)** della Prefettura territorialmente competente o presso la **Questura** a seconda delle tipologie del permesso di soggiorno.

2. RICONOSCIMENTO

2.1 Iscrizione anagrafica e residenza

L'iscrizione anagrafica di un cittadino straniero regolarmente soggiornante avviene tramite la compilazione di un modulo disponibile presso l'Ufficio Anagrafe del Comune dove lo straniero intende soggiornare. Se la domanda di iscrizione viene accolta, il cittadino ottiene la **residenza** nella città scelta e può richiedere certificati utili per la permanenza in Italia (es. **carta d'identità, patente di guida, iscrizione al servizio sanitario nazionale**).

L'iscrizione anagrafica viene effettuata:

- per nascita nell'anagrafe del comune di residenza dei genitori o nel comune dove è iscritta la madre, qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse;
- per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di altri comuni.

Gli stranieri iscritti all'anagrafe sono tenuti a rinnovare la **dichiarazione di dimora abituale** nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, corredata dello stesso documento.

Le eventuali variazioni di domicilio devono essere comunicate dallo straniero al Questore competente per territorio **entro 15 giorni**.

La cancellazione della residenza avviene:

- per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché per il trasferimento della dimora in altro comune per le persone senza fissa dimora;
- per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, o quando a seguito di ripetuti accertamenti la persona sia risultata irreperibile, nonché per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; lo straniero viene avvisato e invitato a provvedere nei successivi 30 giorni.

2.2 Carta di identità

È un documento di riconoscimento personale, che può essere utilizzato in Italia. È rilasciata a vista agli stranieri residenti nel comune di residenza e la sua validità varia a seconda dell'età anagrafica dell'interessato (es. da 0 – 3 anni validità 3 anni; **dal 18° anno di età in poi validità 10 anni** e la scadenza coincide con la data di nascita dell'interessato).

Documenti da presentare:

- Passaporto;
- Permesso di soggiorno;
- Tre foto formato tessera .

Costi: variano da Comune a comune (a partire da circa € 5,42)

Attenzione: la Carta d'Identità rilasciata dal Sindaco non costituisce titolo al soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, ma deve essere sempre esibita congiuntamente al permesso di soggiorno o al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed al passaporto. Essa infatti non è valida per l'espatrio.

Dove si richiede: Ufficio anagrafe del Comune territorialmente competente.

2.3 Codice Fiscale

Il codice fiscale è un codice alfanumerico che serve ad identificare una persona ai fini fiscali, nei documenti di lavoro e per pagare le tasse. Tutti i cittadini residenti sul territorio devono avere il proprio codice fiscale.

DOVE SI RICHIEDE? Va richiesto **all'Agenzia delle Entrate**, presentando il permesso di soggiorno. Per ottenerlo è necessario avere la residenza o la dichiarazione di ospitalità.

2.4 PATENTE DI GUIDA

La patente di guida è

l'abilitazione rilasciata per guidare automezzi e ciclomotori.

Come si ottiene?

Si ottiene con un esame che comprende anche una prova pratica di guida. Per informazione rivolgersi alla sede dell'ACI (Automobile Club Italia), oppure ad una qualsiasi Scuola Guida. Se si ha già la patente di guida ottenuta nel Paese di origine, è possibile chiedere il riconoscimento della sua validità: è necessario chiedere informazioni alla propria Ambasciata, oppure presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.

La patente internazionale va richiesta al proprio Paese d'origine e ha validità limitata; nel territorio italiano perde di validità dopo un anno di residenza.

2.5 Autocertificazione

Una serie di certificati possono essere sostituiti con l'autocertificazione che consiste in una dichiarazione rilasciata dall'interessato sotto la sua responsabilità. Il certificato di nascita, il certificato di residenza, lo stato di famiglia possono essere sostituiti per esempio da una autocertificazione, generalmente prodotta su moduli prestampati forniti dalle Amministrazioni.

2.6 Traduzione e legalizzazione dei documenti

Nel caso in cui si ha un documento in lingua straniera che deve essere tradotto e legalizzato per l'Amministrazione italiana, bisogna

rivolgersi alle rappresentanze italiane nei vari Paesi di origine del cittadino straniero.

3. CITTADINANZA

La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato.

Esistono due modi per acquisire

la cittadinanza italiana:

a) automaticamente:

- per nascita. Se si è figli di almeno un cittadino italiano;
- per nascita. Se si nasce in territorio italiano da genitori ignoti, o apolide, o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all'estero;
- riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione. Per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziaria di filiazione durante la minore età del soggetto;
- per adozione. Diviene cittadino italiano il minore straniero adottato da un cittadino italiano;

b) su domanda se in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- discendente da cittadino/a italiano/a per nascita (fino al secondo grado);
- nato/a sul territorio italiano, residente legalmente ed ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età;
- matrimonio con cittadino/a italiano/a;
- naturalizzazione, ovvero l'acquisizione della cittadinanza attraverso l'emanazione di un provvedimento amministrativo: in questo caso ci vogliono 10 anni di residenza legale, un reddito sufficiente, l'assenza di precedenti penali.

Attenzione: l'acquisizione della cittadinanza italiana non comporta la richiesta di rinuncia alla cittadinanza di origine, salvo prevista dalla normativa del paese di origine.

3.1 COME SI ACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO?

Chi può fare la richiesta:

- il cittadino straniero o apolide (cioè non ha nessuna cittadinanza) coniugato con un cittadino italiano se residente legalmente in Italia da almeno due anni, a partire dalla data del matrimonio;
- il cittadino straniero o apolide coniugato con un cittadino italiano se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

Condizioni:

- non devono essere intervenuti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere una separazione legale;
- i termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Dove e costi:

- la domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza, compilata sull'apposito modello, su cui va apposta una marca da bollo da 16,00 euro (per i residenti all'estero, la domanda va presentata, dopo tre anni di matrimonio, alla competente autorità consolare);
- le domande per l'acquisto della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro da effettuarsi su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCl, causale Cittadinanza.

Documentazione richiesta:

- estratto dell'atto di nascita tradotto e legalizzato;
- certificato penale del Paese di origine, tradotto e legalizzato.
- residenza anagrafica (anche autocertificata);
- composizione del nucleo familiare (anche autocertificata);
- posizione giudiziaria del richiedente su territorio italiano (anche autocertificata);
- cittadinanza italiana del coniuge (anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
- condizioni di validità del matrimonio (anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

3.2 COME SI ACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA**Chi può fare la richiesta:**

- il cittadino non comunitario se risiedente legalmente in Italia da almeno 10 anni;
- il cittadino comunitario se risiedente legalmente in Italia da almeno 4 anni;
- l'apolide o il rifugiato politico, se risiedenti legalmente in Italia da almeno 5 anni;
- il figlio o nipote in linea retta di secondo grado (cioè nipoti di nonni, non di zii) di cittadini italiani per nascita, se risiedenti legalmente in Italia da 3 anni;
- chi è nato in Italia e risiede legalmente in Italia da 3 anni;
- il maggiorenne, adottato da cittadino italiano, se risiedente legalmente in Italia da 5 anni, successivi all'adozione;
- chi ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e si può presentare la domanda alla competente autorità consolare).

Dove e costi:

- la domanda di cittadinanza va presentata alla **Prefettura del luogo di residenza**, compilata sull'apposito modello, su cui va apposta una marca da bollo da 16,00 euro;

-
- le domande per l'acquisto della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro da effettuarsi su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno-DLCl, causale Cittadinanza.

Documentazione richiesta:

- estratto dell'atto di nascita, tradotto e completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia) e legalizzato;
- certificato penale del Paese di origine, tradotto e legalizzato.
- residenza anagrafica (anche autocertificata);
- composizione del nucleo familiare (anche autocertificata);
- posizione giudiziaria del richiedente su territorio italiano (anche autocertificata);
- reddito degli ultimi tre anni (anche autocertificato).

A CHI RIVOLGERSI

Per l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio o residenza: **Prefettura del luogo di residenza.**

4 LAVORO

Per quanto concerne il lavoro distinguiamo i seguenti casi:

- il lavoro per quei cittadini stranieri che sono in possesso di permesso di soggiorno e sono già in Italia;
- il lavoro per quelli che sono ancora all'estero.

4.1 Lavoro per i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno

4.1.1 Chi può lavorare?

Per poter lavorare o essere iscritti alle liste di collocamento occorre avere un permesso di soggiorno per uno dei seguenti motivi:

- lavoro subordinato;
- lavoro autonomo;
- famiglia, motivi familiari, ricongiungimento;
- asilo politico;

- protezione sociale (art.18 comma5, D.Lgs. 286/98);
- studio e formazione professionale;
- affidamento (art. 32, comma 1, D.Lgs. 286/98).

I permessi di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, e motivi di famiglia, ai sensi dell'art. 6 comma 1, D.Lgs. 286/98, possono essere utilizzati per ogni altro tipo di attività; i permessi di soggiorno per studio e formazione professionale consentono lo svolgimento di un'attività lavorativa a tempo parziale (50%). Solo chi è stato riconosciuto come rifugiato politico può lavorare in Italia, mentre non possono lavorare i richiedenti asilo.

Non è ammesso lavorare se il permesso di soggiorno è rilasciato per uno dei seguenti motivi:

- turismo;
- richiesta di asilo politico;
- motivi religiosi;
- affari;
- cure mediche;
- giustizia;

L'attività lavorativa deve limitarsi a quanto specificamente autorizzato se il permesso di soggiorno è rilasciato per uno dei seguenti motivi:

- attività sportiva;
- spettacolo;
- altri casi particolari ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 286/98.

4.1.2 Iscrizione all'Ufficio del lavoro

I lavoratori stranieri in cerca di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno possono iscriversi alle liste di collocamento che si trovano presso le sedi comprensoriali dell'Ufficio del Lavoro.

Per iscriversi all'Ufficio del lavoro è necessario presentarsi personalmente all'Ufficio del lavoro e consegnare i seguenti documenti:

- il permesso di soggiorno;
- il codice fiscale;
- eventuali titoli di studio e attestati professionali conseguiti in Italia.

Le persone che essendo in cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate nonché occupate in cerca di altro lavoro vengono inserite in un elenco anagrafico, indipendentemente dal luogo della propria residenza. L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore, nonché i dati relativi alla residenza, all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette ed allo stato occupazionale.

Chi perde il lavoro, anche per dimissioni volontarie, può iscriversi nelle liste dell'Ufficio del lavoro per il residuo periodo di validità del permesso di soggiorno che, salvo per il lavoro stagionale, non può essere inferiore a sei mesi. (art. 22 comma 11, D.Lgs. 286/98).

L'iscrizione alle liste di collocamento e l'avviamento al lavoro sono consentiti solo con permesso di soggiorno non scaduto.

4.1 Categorie protette

Con sentenza della Corte Costituzionale - n. 454/1998 – sono stati attribuiti ai cittadini stranieri i benefici della disciplina delle assunzioni obbligatorie.

4.1.4 Contratto di soggiorno lavoro e sportello unico per l'immigrazione (art. 5 comma 3-bis e art. 5 bis, D.Lgs 286/1998)

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula, presso lo sportello unico per l'immigrazione, del contratto di soggiorno per lavoro subordinato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante e un prestatore di lavoro straniero. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato deve obbligatoriamente contenere:

- a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge;
- b) l'impegno da parte del datore di lavoro del pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore straniero nel paese di origine. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato è sottoscritto dalle parti presso lo sportello unico per l'immigrazione dove ha sede l'impresa o dove si svolge l'attività lavorativa. Istituito in ogni provincia presso la prefettura - ufficio territoriale del governo lo sportello unico per l'immigrazione è responsabile dell'intero procedimento di assunzione di lavoratori stranieri subordinati.

4.1.5 Conversione del permesso di soggiorno

La conversione del permesso di soggiorno è subordinata al limite di quote annue qualitative e quantitative previste dal **Decreto flussi** (art. 3 comma 4, D.Lgs 286/1998).

Si possono convertire:

- i permessi di soggiorno per studio in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, anche stagionale e lavoro autonomo;
- i permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati a chi ha fatto rientro nello Stato di provenienza dopo aver avuto un rapporto di lavoro stagionale, ed ha esercitato il diritto di precedenza per il rientro in Italia l'anno successivo, in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato e lavoro autonomo (Circ. M.L.P.S. 55/00);
- i permessi di soggiorno per motivi umanitari e protezione sociale.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato non stagionale o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.

4.2 Lavoro per chi viene dall'estero

D.Lgs. 286/1998 art. 22

Il datore di lavoro che voglia assumere a tempo determinato o indeterminato lavoratori stranieri residenti all'estero deve presentare allo Sportello Unico per l'immigrazione territorialmente competente:

- la richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro o, nei casi in cui non abbia conoscenza del lavoratore straniero, richiesta "numerica" per una o più persone iscritte nelle liste previste dall'art. 21 comma 5 del D.Lgs. 286/1998;
- idonea documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero;
- la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, comprensiva di impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza;
- la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro.

Lo sportello unico per l'immigrazione per il tramite del centro per l'impiego (Ufficio del lavoro) territorialmente competente diffonde gli elementi essenziali dell'offerta del lavoro nei siti tradizionali ed informatici predisposti al fine di permettere ai lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari già presenti in territorio nazionale di presentare le proprie candidature.

Non oltre quaranta giorni dalla richiesta lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, il nulla osta al lavoro nel rispetto dei seguenti requisiti:

- limiti numerici, quantitativi e qualitativi, stabiliti ai fini della determinazione dei flussi di ingresso in base all'art. 21 del D.Lgs. 286/1998;
- non sia stata presentata alcuna domanda di assunzione da parte dei lavoratori nazionali o comunitari a seguito della diffusione per via telematica ad altri centri per l'impiego e sul sito Internet della richiesta nominativa o numerica di nulla osta per il lavoratore straniero;
- delle prescrizioni relative all'inoltro della richiesta di nulla osta e di quelle relative al contratto collettivo applicabile.

L'autorizzazione al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del suo rilascio. Lo sportello unico per l'immigrazione trasmette, a richiesta del datore di lavoro, la documentazione agli uffici diplomatici e consolari che dopo gli accertamenti di rito (art. 22 comma 6, D.Lgs. 286/1998) provvedono a rilasciare il visto di ingresso per lavoro subordinato e il codice fiscale.

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia il lavoratore straniero deve recarsi allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta al lavoro per procedere alla firma del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, che resta conservato presso lo sportello unico e trasmesso in copia all'autorità consolare competente e al centro per l'impiego territorialmente competente.

4.2.1. Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia

Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, utilizzate ai fini delle richieste di nulla osta numerico, sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

Nello stabilire le quote di ingresso di lavoratori stranieri, i **decreti flussi**, in base all'art. 21 del D.Lgs. 286/1998 assegna quote preferenziali ai seguenti elenchi di lavoratori distinti per qualifiche professionali, tenuti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, che richiedono di lavorare in Italia:

- quelli di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza;
- quelli appartenenti agli Sati con i quali il Ministro Affari Esteri, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso.

4.2.2 Lavoro stagionale (art. 24 del D.Lgs. 286/1998)

Il datore di lavoro o le associazioni di categoria che intendono realizzare contratti di lavoro subordinato a carattere stagionale con lavoratori stranieri devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, dopo dieci giorni e non oltre i venti giorni dalla data di ricezione della richiesta, l'autorizzazione al lavoro stagionale, che ha

validità da venti giorni a un massimo di nove mesi in corrispondenza del lavoro stagionale richiesto, nel rispetto del diritto di precedenza maturato. Il lavoratore stagionale che abbia rispettato le condizioni previste dal permesso di soggiorno e sia rientrato nello stato di provenienza alla scadenza del permesso, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto ingresso regolare in Italia per motivi di lavoro. Qualora se ne verifichino le condizioni, lo stesso lavoratore può convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Al lavoratore straniero stagionale che dimostri, inoltre, di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato, con un unico provvedimento e qualora si tratti di lavori ripetitivi, un permesso pluriennale per lavoro stagionale, fino a tre annualità, di cui la durata annuale è corrispondente a quella usufruita nell'ultimo dei due anni precedenti; il relativo visto di ingresso è invece rilasciato annualmente (art. 5 comma 3-ter, D.Lgs. 286/1998).

4.3 Lavoro autonomo

I cittadini stranieri possono svolgere in Italia un lavoro autonomo senza richiesta di reciprocità: sono escluse quelle attività che la legge riserva esplicitamente ai cittadini italiani.

E' anche prevista la possibilità di costituire società di capitali o di persone, di accedere a cariche societarie, nonché di costituire cooperative. Per svolgere un'attività di lavoro autonomo:

- bisogna iscriversi agli albi o registri eventualmente istituiti per i relativi esercenti (Camera di commercio, ecc.);
- per alcune attività sono richiesti requisiti professionali specifici;
- per altre attività sono necessarie autorizzazioni rilasciate da vari Enti (esempio: Comune, ASP, ecc.);
- per tutte le attività è comunque necessario aprire una partita IVA e rivolgersi all'Agenzia delle Entrate.

Per avere informazioni più dettagliate bisogna rivolgersi alla consulenza specifica delle differenti Associazioni di categoria e alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Catania.

4.4 Prestazioni previdenziali: assegni familiari, pensioni

4.4.1 Assegni familiari

L'assegno per il nucleo familiare previsto per il sostegno della famiglia, spetta a quasi tutti i lavoratori quando i redditi complessivi del nucleo familiare non superano i limiti stabiliti anno per anno dalla legge.

Tale assegno spetta anche alle famiglie dei lavoratori stranieri. L'interessato deve presentare la domanda compilata su modulo prestampato in distribuzione presso l'INPS:

- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente è un lavoratore dipendente, non agricolo, con esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari;
- alla sede dell'INPS, in tutti gli altri casi. L'assegno viene pagato:
- dal datore di lavoro ai lavoratori in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. Lo stesso chiede poi il rimborso delle somme pagate all'INPS;
- direttamente dall'INPS a colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati, ecc.

CHI FA PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE?

- il richiedente dell'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati dal precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, viventi a carico di ascendenti diretti;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicar- si ad un proficuo lavoro;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili a condizione che:
 - siano orfani di entrambi i genitori;
 - non abbiano diritto alla pensione ai superstiti. Le persone sopraindicate fanno parte del nucleo familiare anche se:
 - non sono conviventi con il richiedente (ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori, per i quali è richiesta la convivenza);
 - non sono a carico del richiedente;
 - non sono residenti in Italia (a determinate condizioni). Per corrispondere l'assegno per il nucleo familiare ai figli di separati, di divorziati e per alcune delle categorie sopraelencate, è necessaria l'autorizzazione da parte dell'INPS.

4.4.2 Pensioni

I lavoratori dipendenti, i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani, commercianti, imprenditori agricoli, collaboratori domestici e lavoratori a domicilio, sono obbligatoriamente assicurati presso l'INPS contro i rischi della invalidità, vecchiaia e

superstiti. La legge 335 del 1995 ha cambiato profondamente il sistema pensionistico italiano, introducendo, fra l'altro, il criterio contributivo di calcolo dell'importo delle pensioni - basato sull'importo dei contributi versati, e rivalutati, nel corso della vita lavorativa -, e ha modificato i requisiti di anzianità.

Le categorie di pensione dell'INPS sono: • pensione di vecchiaia; • pensione di anzianità; • pensione di inabilità; • assegno ordinario di invalidità; • pensione ai superstiti. Per ottenere la pensione è necessario presentare la domanda all'INPS, o tramite patronato che assistono gratuitamente i lavoratori.

5. PRESTAZIONI SANITARIE

Secondo la Costituzione italiana l'assistenza sanitaria è un diritto da salvaguardare in tutte le fasi della vita (art. 32). Tutti i cittadini stranieri, regolarmente residenti sul territorio, hanno diritto all'uso dei servizi socio-sanitari con "piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani" (L.943/86 art. 1).

5.1 Iscrizione al servizio sanitario nazionale (S.S.N.)

Il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) che si occupa della salute dei cittadini comprende le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere. Le A.S.P. si occupano della salute dei cittadini e sono presenti su tutto il territorio nazionale. Ogni zona di residenza è dunque servita da una A.S.P.

Per ottenere le prestazioni sanitarie è necessario iscriversi al S.S.N. L'iscrizione si fa presso l'A.S.P. competente della zona in cui si risiede. Agli iscritti si rilascia la tessera sanitaria che ha la stessa durata del permesso di soggiorno.

Con la tessera sanitaria si ha diritto a tutti servizi di cura prestati dalla struttura pubblica. L'iscrizione al S.S.N. è obbligatoria per tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di lavoro, familiari, per richiedenti protezione internazionale, per attesa adozione, per affidamento e per attesa cittadinanza.

L'iscrizione è facoltativa per tutti gli stranieri aventi regolare documentazione per il soggiorno in Italia, essi hanno comunque l'obbligo di stipulare una polizza tramite le compagnie assicurative, o mediante iscrizione volontaria al S.S.N. contro il rischio di infortunio, malattie o maternità.

Per l'iscrizione occorre presentare:

- Certificato di residenza;
- Permesso di soggiorno (in originale);
- Codice fiscale;
- Dichiarazione del datore del lavoro (per i lavoratori dipendenti);
- Modello 740 (per i lavoratori autonomi);
- Dichiarazione del datore di lavoro e l'ultimo versamento I.N.P.S. (per i collaboratori domestici);
- L'iscrizione al collocamento (se disoccupati).

Che validità ha l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?

L'iscrizione al S.S.N. è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del permesso stesso. Può essere rinnovata presentando alla ASL la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno.

Assistenza sanitaria per stranieri irregolari

Lo straniero che soggiorna irregolarmente in Italia, ha diritto comunque alle **cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali**, anche se continuative, per malattia e infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate.

A tal fine lo straniero dovrà richiedere presso qualsiasi ASP un tesserino, chiamato **S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente)**, **valido sei mesi e rinnovabile, dichiarando le generalità e di non possedere risorse economiche sufficienti. Il tesserino può anche essere rilasciato senza l'indicazione del nome e del cognome.**

Con il tesserino S.T.P. si ha diritto:

- all'assistenza sanitaria di base;
- ai ricoveri urgenti e non e in regime di day-hospital;
- alle cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o infortunio.

Scelta del medico curante:

Contemporaneamente alla iscrizione al S.S.N. occorre effettuare la scelta del medico generico e, per i bambini da 0 a 14 anni, del pediatra di base.

Il medico generico deve effettuare gratuitamente le seguenti prestazioni:

- visite ambulatoriali e domiciliari nei casi in cui l'ammalato non possa raggiungere, per gravi motivi di salute, l'ambulatorio;
- prescrizioni di farmaci;
- richieste di visite, di esami specialistici e di ricoveri ospedalieri;
- certificazioni obbligatorie ai fini della ammissione alla scuola dell'obbligo;
- certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche richieste dalla scuola;
- richieste di trasporto in ambulanza;
- certificato di malattia, ovvero di incapacità temporanea al lavoro.

MEDICO CURANTE PER STRANIERI

5.2 Maternità e infanzia

Alla donna in gravidanza sono garantiti gratuitamente tutti gli esami medici ritenuti importanti.

Da chi si può essere seguiti?

Il Consultorio Familiare è il luogo più adatto e sicuro per aiutare la donna in gravidanza e seguire lo sviluppo dei bambini. La donna senza permesso di soggiorno, durante il periodo di gravidanza.

Nei primi mesi di gravidanza è molto importante fare alcune analisi per la salute del bambino e della madre: si tratta di test gratuiti. Tra gli esami medici è consigliabile fare il test per il virus dell'HIV (AIDS): è importante sapere che il test è gratuito e anonimo, per tutte le persone.

La gravidanza di una donna sieropositiva presenta il rischio di trasmissione del virus anche al bambino. In ogni caso, per sottoporre una persona ad un test dell'AIDS bisogna avere il suo consenso.

5.2.1 Infanzia: scelta del pediatra di base

Il pediatra di base è lo specialista che si occupa della tutela dell'infanzia e della età evolutiva sino ai 14 anni. Il pediatra di base oltre alle prestazioni di medicina generale effettua:

- controllo regolare dello sviluppo psico-fisico del bambino;
- effettua i bilanci di salute secondo il programma riportato sul libretto sanitario infantile consegnato alla nascita;
- visita periodicamente i bambini anche quando non sono malati.

5.2.2 Vaccinazioni obbligatorie

Per i bambini presenti sul territorio italiano sono obbligatorie le seguenti vaccinazioni: Difterite/tetano/polio orale/epatite B Pertosse morbillo, rosolia, parotite.

5.3 Contraccezione

La contraccezione è l'insieme dei modi per evitare gravidanze indesiderate. Il miglior modo per ottenere informazioni complete sulla contraccezione è rivolgersi ad un consultorio familiare.

PERCHÉ?

- è gratuito;
- viene offerto un sostegno di vario tipo: sanitario, sociale e psicologico;
- è anonimo e non chiedono documenti.

5.4 Interruzione di gravidanza

La donna che desidera interrompere la gravidanza è tutelata dalla legge; l'aborto è tutelato in questi casi:

- se fatto in ospedale pubblico;
- solo durante le prime 12 settimane da quando si rimane incinta.

La donna che decide di abortire può rivolgersi al consultorio familiare, all'ospedale o alla clinica o chiedere consiglio al proprio medico. Per interrompere la gravidanza è

necessaria una prescrizione sanitaria di un medico; meglio se fatta presso il Consultorio Familiare.

Per le minori di 18 anni, il consultorio chiederà il permesso legale.

Casi particolari:

Passato il terzo mese di gravidanza è praticamente impossibile abortire legalmente: chi lo pratica è severamente punito dalla legge. Un aborto clandestino può provocare gravi conseguenze per la salute e, in casi particolari, sterilità permanente.

Se al momento della nascita la donna non desidera tenere il bambino può lasciarlo all'ospedale; il bimbo potrà essere dato in adozione ad una famiglia che lo farà crescere come proprio figlio, nel pieno rispetto dell'anonimato della madre naturale e della nascita.

Se invece la donna non lo può tenere ma desidera che sia suo figlio può chiedere che venga dato in affido e potrà riaverlo quando le sue condizioni di vita saranno migliorate.

5.5 Consultori familiari

Presso ogni Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) funzionano i consultori familiari che hanno il compito di assistere gratuitamente tutte le donne in gravidanza, anche se non hanno il permesso di soggiorno, nonché i loro figli fino alla maggiore età.

Nel consultorio vengono svolte attività individuali, di coppia e di gruppo. In particolare vengono offerti i seguenti servizi:

- assistenza alla salute della donna in gravidanza (assistenza ostetrico-ginecologica, corsi di preparazione al parto, alla nascita e alla genitorialità ecc.);
- assistenza alla donna che decide di interrompere la gravidanza, in base alla legge 194/78;
- assistenza ginecologica di base per patologie connesse alla sessualità, sterilità ed infertilità;
- assistenza e consulenza per la sicura e consapevole contraccezione;
- prevenzione e diagnosi dei tumori dell'apparato genitale femminile;
- assistenza e consulenza per le problematiche psicologiche e sociali riguardanti il rapporto di coppia, il rapporto genitori- figli, la gravidanza, il parto, la sessualità, ecc.;
- mediazione familiare;
- assistenza e consulenza per le problematiche riguardanti separazioni, maltrattamenti e violenze in famiglia;
- informazioni su adozioni e affidamento;
- assistenza sanitaria ai bambini stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale;
- vaccinazione anti-rubeolica (contro la rosolia) nelle donne in età fertile;
- controlli gratuiti pre-concezionali. Presso il consultori si possono richiedere tutte le prestazioni sopra elencate recandosi di persona oppure prendendo un appuntamento telefonicamente. Tutte le prestazioni sono gratuite e non è necessaria la richiesta del proprio medico curante.

6. MICROCREDITO SOCIO-ASSISTENZIALE

Il microcredito è uno strumento di coesione ed inclusione sociale che contribuisce alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale ed economico che limitano la partecipazione degli individui alla vita economico-sociale. Esistono due forme di microcredito, quello sociale (attualmente presente in Sicilia nella forma del microcredito alle famiglie) e quello di impresa.

Il microcredito alle famiglie è previsto per sostenere esigenze volte a sostenere condizioni di particolare e/o temporaneo disagio concernente: esigenze abitative, tutela della salute; percorsi educativi e di istruzione dei componenti della famiglia stessa; la realizzazione di progetti di vita familiare volti a sviluppare e/o migliorare condizioni sociali, economiche e/o lavorative delle famiglie stesse. Per accedere al microcredito le famiglie, oltre a risiedere in Sicilia, dovranno possedere i seguenti requisiti: indicatore ISEE non superiore a € 13.000,00; entrate derivanti da attività lavorativa o da alte fonti (imponibili o esenti IRPEF); situazione di temporaneo disagio, opportunamente dimostrata, documentazione anagrafica, busta paga o cedolino pensione; modello unico o cud.

Il microcredito alle imprese si sviluppa di volta in volta attraverso vari progetti, tesi all'avvio e/o ampliamento di imprese, prevedendo forme di credito agevolate.

7.CASA E ALLOGGIO

7.1 Alloggi in affitto

Per cercare una casa in affitto esistono diverse strategie, le più praticate sono:

- consultare i giornali che contengono annunci immobiliari;
- rivolgersi ad un'agenzia immobiliare.

In tutti i casi, una volta che è stata trovata la casa bisogna stipulare il contratto di affitto e, successivamente, depositarlo all'Ufficio del Registro.

All'atto della stipula del contratto di locazione vengono generalmente versate due/tre mensilità di anticipo come cauzione per pagare gli eventuali danni causati nel corso della locazione.

La cauzione viene rimborsata al termine del periodo di locazione se la casa viene consegnata nelle condizioni in cui era stata affittata.

7.2 Alloggi popolari

7.2.1 L' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Cos'è l'Edilizia Residenziale Pubblica?

Si tratta di case costruite con finanziamenti pubblici appartenenti quindi ad enti pubblici, destinate ad abitazione.

Chi può accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica?

Sia cittadini italiani sia cittadini stranieri. Gli stranieri che sono in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un regolare permesso di soggiorno almeno biennale, che sono iscritti ai Centri per l'Impiego se disoccupati o che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, possono accedere, a parità di condizioni con gli italiani, all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Come si accede agli alloggi di edilizia residenziale?

Coloro che vogliono accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (cosiddette case popolari) devono presentare domanda al Comune di residenza su apposito modulo disponibile presso il Comune, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli alloggi vengono assegnati sulla base di una graduatoria pubblica. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il pubblico del proprio Comune di residenza.

7.2.2 COOPERATIVE EDILIZIE

Cos'è la cooperativa edilizia?

La cooperativa edilizia è un ente che ha come finalità la costruzione o l'acquisto di abitazioni destinate ai soci che ne fanno parte. I soci devono avere determinati requisiti (residenza nel Comune, reddito basso, non titolarità di altre proprietà, ecc.). L'acquisto di una casa in cooperativa ha generalmente condizioni vantaggiose perché le cooperative usufruiscono di agevolazioni fiscali e creditizie.

Si può aderire ad una cooperativa edilizia?

Sì, i cittadini stranieri possono aderire ad una cooperativa edilizia

8. ISTRUZIONE SCOLASTICA

Diritto dovere all'istruzione e alla formazione

In Italia esiste il diritto dovere all'istruzione e alla formazione che inizia a 6 anni. Il sistema nazionale di istruzione è rappresentato dalle scuole pubbliche e private. La scuola dell'obbligo è strutturata in due cicli di studio: il primo è costituito dalla scuola primaria, e dalla scuola secondaria di primo grado. Il secondo ciclo, comprende il sistema dei licei e quello dell'istruzione e della formazione professionale. Tutti i percorsi del secondo ciclo permettono di accedere all'Università.

8.1 Asilo nido o nido d'infanzia

Da che età posso iscrivere i miei figli alla scuola dell'infanzia?

L'asilo nido è aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa fra i 3 mesi compiuti ed i 3 anni.

Quanto dura l'asilo nido?

3 anni.

Da chi è gestito l'asilo nido?

Dai Comuni o da privati.

Come faccio ad iscrivere i miei figli all'asilo nido comunale?

Devi presentare domanda di ammissione nei periodi e nelle sedi stabilite dal Comune. Nella domanda puoi indicare uno o più asili nido in ordine di preferenza, in base al luogo di residenza o lavoro. Alla domanda verrà assegnato un punteggio diverso a seconda della condizione lavorativa dei genitori, della presenza di altri figli a carico e di eventuali

problemi sociali e sanitari. Viene quindi definita una graduatoria degli ammessi. Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al tuo Comune di residenza.

Quanto costa l'iscrizione all'asilo nido?

Le rette del nido comunale sono differenziate per categorie e fasce di reddito.

La retta del nido privato è stabilita autonomamente da ogni struttura.

8.2 Scuola materna o scuola dell'infanzia

Da che età posso iscrivere i miei figli alla scuola dell'infanzia?

Possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Quanto dura la scuola dell'infanzia?

3 anni.

Da chi è gestita la scuola dell'infanzia?

Dai Comuni, dallo Stato o da privati.

Dove posso iscrivere i miei figli alla scuola d'infanzia?

Presso il Dipartimento dei Servizi Scolastici del tuo Comune di appartenenza per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia comunale; presso la segreteria della scuola di interesse, negli altri casi. Nella scuola pubblica l'iscrizione avviene in base ad una graduatoria.

Quanto costa l'iscrizione alla scuola dell'infanzia?

Le spese di iscrizione delle scuole comunali sono differenziate per categorie e fasce di reddito. Le rette delle scuole private sono stabilite autonomamente da ogni istituto.

Primo ciclo

8.3 LA SCUOLA PRIMARIA

Da che età posso iscrivere i miei figli alla scuola primaria?

Per la prima classe, l'iscrizione è obbligatoria a 6 anni, facoltativa a 5 anni e mezzo (possono iscriversi le bambine ed i bambini che compiono i 6 anni).

Attenzione: la normativa che riguarda l'iscrizione facoltativa alla scuola primaria a 5 anni e mezzo potrebbe subire delle variazioni in futuro. Per informazioni sugli aggiornamenti rivolgiti direttamente alla scuola che hai scelto.

Quanto dura la scuola primaria?

5 anni.

Dove devo rivolgermi per maggiori informazioni?

Presso la Direzione Didattica della scuola competente per territorio nel caso di scuola statale, o presso il tuo Comune di residenza o le scuole private.

8.4 LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Che cos'è?

È un percorso formativo successivo alla scuola primaria

Quanto dura?

3 anni.

Dove devo rivolgermi per maggiori informazioni?

Presso la Direzione didattica della scuola competente per territorio o presso il Comune di residenza o presso scuole private.

Secondo ciclo

Che cos'è il secondo ciclo?

Il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dell'istruzione-formazione professionale. Tutti i percorsi permettono di accedere all'Università.

È possibile passare da un percorso all'altro?

Sì, ed è anche possibile cambiare indirizzo all'interno dello stesso percorso, attraverso le iniziative didattiche offerte dalla scuola; a partire dai 15 anni, infatti, sono previste diverse modalità di apprendimento:

- studio a tempo pieno,
- alternanza scuola-lavoro con stage presso realtà culturali, sociali e produttive anche all'estero;
- apprendistato.

I LICEI

Quanti tipi di licei esistono in Italia?

Artistico, Classico, delle Scienze umane, Economico, Linguistico, Musicale, Scientifico, Tecnologico. I licei sono suddivisi in 2 bienni, più un quinto anno per l'approfondimento disciplinare e l'orientamento agli studi superiori.

Quanto dura la frequenza dei licei?

5 anni.

Alla fine del liceo, devo sostenere un esame?

Sì, l'esame di stato alla fine del quinto anno. Serve per l'iscrizione all'università

e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

ISTRUZIONE-FORMAZIONE PROFESSIONALE

Che cos'è?

È un percorso di studi di 4 anni che permette di conseguire delle qualifiche, riconosciute a livello nazionale ed europeo e spendibili nel mondo del lavoro.

E dopo, posso iscrivermi all'Università?

Sì, se hai conseguito una qualifica almeno quadriennale. In questo caso, potrai frequentare un anno di preparazione all'esame di stato, necessario per iscriverti all'Università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il diploma conseguito al termine del percorso di istruzione e formazione professionale dà anche diritto ad accedere all'istruzione e formazione tecnica superiore.

8.5 Università

Come è organizzata l'Università?

Il sistema d'istruzione universitaria è articolato su due livelli e prevede per ogni facoltà:

- un primo livello di durata triennale (Laurea)
- un secondo livello di durata biennale (Laurea Specialistica)

Chi può iscriversi all'Università?

Chi è in possesso di diploma liceale o qualifica professionale può iscriversi (immatricolarsi) all'Università per conseguire una laurea.

Come posso accedere all'Università?

L'accesso alle Università italiane è consentito ai:

- cittadini comunitari ovunque residenti o ai cittadini extracomunitari residenti in Italia, equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'immatricolazione;
- cittadini stranieri presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno;
- cittadini stranieri residenti all'estero in possesso di un visto per motivi di studio.

Quali sono i titoli di studio validi per l'accesso all'Università?

Quelli conseguiti dopo un periodo scolastico di almeno 12 anni. Se il periodo di studi che hai frequentato fuori dall'Italia è di durata inferiore a 12 anni, dovrai presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche una certificazione rilasciata dall'Università da cui provieni che attesti il superamento di tutti gli esami previsti:

- per il primo anno di studi universitari, nel caso di sistema scolastico di 11 anni;
- per i primi 2 anni accademici, nel caso di sistema scolastico di 10 anni.

Dove e quando devo presentare la domanda di iscrizione?

La domanda di iscrizione va presentata agli sportelli della Segreteria Studenti con Titolo Straniero, nei termini previsti (luglio-settembre).

Quali documenti devo presentare per l'iscrizione?

Il tuo titolo di studio, validato dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana competente.

Quanti sono i posti disponibili nelle Università per gli studenti stranieri residenti all'estero?

I posti a disposizione sono stabiliti dai singoli Atenei per ciascun anno accademico e sono consultabili nel sito Internet del Ministero dell'Università e della Ricerca: www.miur.it

Ho un diploma di lingua italiana, costituisce titolo preferenziale per l'accesso all'Università?

Sì, a discrezione degli Atenei, possono costituire titolo preferenziale:

- il diploma di lingua e cultura italiana conseguito presso le Università per stranieri di Perugia e di Siena;
- il certificato di competenza in lingua italiana rilasciato dalla III Università degli Studi di Roma, o dall'Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
- i certificati di competenza in lingua italiana rilasciati all'estero.

Sono uno studente universitario. A che condizioni posso ottenere il rinnovo del mio permesso di soggiorno per motivi di studio?

Il visto ed il permesso di soggiorno per motivi di studio vengono rinnovati agli studenti che:

- abbiano superato una verifica di profitto nel primo anno di corso e negli anni successivi almeno due verifiche.
- documentino di aver avuto gravi motivi di salute, nel qual caso per il rinnovo del permesso di soggiorno è sufficiente una sola verifica di profitto.

I rinnovi non possono comunque essere rilasciati per più di 3 anni oltre la durata legale del corso di studio.

Posso richiedere un ulteriore rinnovo del mio permesso di soggiorno per motivi di studio per conseguire la specializzazione o il dottorato di ricerca?

Sì.

Quanto costa l'iscrizione all'Università?

Dipende dall'Ateneo e dalla facoltà che scegli. In ogni caso, i costi dell'istruzione universitaria possono essere elevati.

Posso ottenere una borsa di studio e altri aiuti economici?

Sì, gli studenti stranieri possono ottenere borse di studio, prestiti d'onore e alloggi. Le Regioni, possono inoltre consentire l'accesso gratuito all'Università agli studenti stranieri in condizioni di particolare disagio economico se opportunamente documentate. Per maggiori informazioni su come accedere a questi servizi rivolgiti alla Segreteria Studenti Stranieri della tua Università o dell'Università che ti interessa frequentare.

8.6 Istruzione e formazione tecnica superiore

A che serve?

È un percorso specialistico, parallelo a quello universitario, finalizzato alla preparazione di personale di alta competenza tecnica e professionale.

Da chi è gestita?

La formazione professionale è gestita dalle Regioni, secondo un Piano annuale. I corsi previsti nel Piano sono poi realizzati attraverso i Centri di formazione professionale.

Quanto costa frequentare un corso di formazione professionale?

La frequenza dei corsi è gratuita; in alcuni casi, è previsto anche un rimborso spese orario.

Quali requisiti devo avere per essere ammesso a un corso di formazione professionale?

- Un buon livello di conoscenza della lingua italiana;
- avere terminato il percorso di istruzione e formazione professionale;
- avere almeno 15 anni.

8.7 Riconoscimento dei titoli di studio

Vorrei iscrivermi all'Università/a corsi post-universitari in Italia. Cosa devo fare?

Per poter proseguire gli studi in Italia, devi presentare domanda all'Università o all'Istituto di Istruzione Universitaria che ti interessa frequentare. Tali Università/Istituti nell'ambito della propria autonomia e di eventuali accordi bilaterali e convenzioni internazionali in materia, decidono sul riconoscimento dei titoli di studio stranieri.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- fotocopia del diploma tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore della Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana;
- fotocopia del diploma di laurea, perfezionato come sopra (in caso di iscrizione

alla laurea specialistica, la scuola di specializzazione o il master);

- certificato degli esami universitari sostenuti, tradotto e legalizzato;
- programma degli esami sostenuti;
- fotocopia del documento di identità o permesso di soggiorno.

E cosa accade dopo?

Le autorità accademiche valuteranno il tuo titolo di studio, dichiarandolo equivalente in tutto o in parte alla laurea italiana: nel primo caso, ti saranno riconosciuti tutti gli esami; nel secondo, soltanto alcuni di essi. L'Università deve prendere una decisione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

9. Servizi sul territorio

Prefettura UTG Catania Via Prefettura, 14, 95124 Catania
telefono: 095257111

Questura di Catania – Ufficio Immigrazione Viale Africa, 25-27-29 95100 Catania
telefono: 0957194911

Comune di Caltagirone Piazza del Municipio, 5 - 95041 Caltagirone (CT)
Centralino +39 0933 41111, <http://www.comune.caltagirone.ct.it/>

Servizi Sociali – Via Santa Maria del Gesù, 90 Caltagirone tel.0933.41728, email:
servizisociali@comune.caltagirone.ct.it

Piano di Zona Distretto Socio-sanitario n. 13 - Via Santa Maria del Gesù, 90 Caltagirone.
Tel 0933.41729 email: pianodizona@comune.caltagirone.ct.it

Comunità Alloggio per minori:

- **Protettorato San Giuseppe** Via P. Maria Josè 89, Caltagirone tel. 0933 21176
- **Istituto Sant'Antonio** Via Santissimo Salvatore 30, **Caltagirone** tel. 093321184

ASP https://www.aspct.it/distretti_sanitari/caltagirone/Caltagirone.aspx

Consultorio familiare c/o Ospedale “Gravina” – Palazzo Clementi Caltagirone
Tel. 093339532 093339952

Commissariato di Polizia via P.ta del Vento n.36 tel. 0933/45211

SCUOLE:

Istituto Comprensivo Statala “A. Narbone” Caltagirone (Centro Territoriale per l’Educazione agli Adulti), via degli Studi n° 8 95041 Caltagirone (Ct) Tel 093321697 - Fax 093356604 e-mail: ctic82500n@istruzione.it

Fondazione Microcredito e Sviluppo Via San Giovanni Bosco, 36, Caltagirone Catania
0933 24684 Direttore Dr.ssa Sheila Scerba

Associazioni:

- **Centro Antiviolenza Albanuova** Via Grazia, 41 Tel. 0933 57904 Telefono: Fax: 0933 57904 E-Mail: ass.albanuova@virgilio.it
- **Caritas:** Discesa Sant'Agata, 8 95041 Caltagirone Catania, Italia +39 0933 25535
- **Arci Amari** www.arciamari.blogspot.it **Email:** associazioneamari@gmail.com
- **Associazione Astra** Via Madonna della Via, 5 – 95041 Caltagirone cell. 3271790139- Email: associazioneastra@yahoo.it

- **COOPERATIVA SOCIALE SAN GIOVANNI BOSCO A R.L. ONLUS**
Via S. Carnevale, 5 email: coop.sgiovannibosco@gmail.com
- **Centro Aiuto alla Vita - CAV Caltagirone, Discesa Sant'Agata, 8**
cell. 334.9891276 – e-mail cavcaltagirone.corsoformazione@gmail.com
- **Cengei Gruppo Scout:** caltacngei@hotmail.it

Onlus Hope &Care Via Madonna della Via (all'interno della " Città dei Ragazzi")

Biblioteca comunale: Via Studi Caltagirone, Italia +39 093353052

Ludoteca comunale Via Maria Montessori 2, 95041 Caltagirone, tel. 093325486

Comune di Mazzarrone

Piazza dell'Autonomia, 5 95040 Mazzarrone - Politiche Sociali Tel 09333 – 33109

Associazioni sul territorio:

- **Associazione Onlus ADRA ITALIA** – sede distaccata di Mazzarrone
Via Tridentina n° 9 - Referente: Dott.ssa Tinghino Rosa cell. 3662399351
- **CARITAS** Interparrocchiale c/o Chiesa Sacro Cuore di Gesù, Largo Sacro Cuore
Mazzarrone (CT)
- **Cooperativa Sociale Somnium**, Via Malaga 84 Mazzarrone (CT).

Comune di Licodia Eubea

Piazza Garibaldi 3 Telefono/Fax 0933 963388

Associazioni sul territorio:

Associazione "Don Bosco"

Casa di riposo/Comunità alloggio

Piazza Don Bosco, Tel: 0933/963500

Società Cooperativa Sociale CO.PRO.S. ONLUS

Sede legale Viale Europa, 10 sc. B - Caltagirone

www.copros.org info@copros.org

Associazione Fenalca

Assistenza sanitaria, sociale e attività ricreative

Via San Pietro,27

Presidente: 334/3264555

Vicepresidente: 338/3954467

C.O.S. – Cooperativa Operatori Sociali

Corso Umberto

Tel: 339/3036743

Responsabile Carmelo Pepi

Biblioteca Comunale

Vico La Russa

Caritas (presso la Chiesa Madre)

Referente: Padre Giuseppe

Cooperativa Ferra- Casa Alloggio per Stranieri

Contrada Santa Venere

Istituto Comprensivo Enrico Fermi

Via San Pietro,27

Segretariato: 0933/801951

Comune di Mineo, Piazza Buglio n° 40 Centralino 0933 989011

Associazioni sul territorio:

Caritas

chiedere a P. Nunzio Valdini (Parroco di Sant'Agrippina e Santa Maria Maggiore) o a P. Santo Cammisuli (Parroco San Pietro).

Consorzio Sol Calatino SCS

Sede operativa: Cortile della Cooperazione 6

95044 Mineo (CT)

Tel: 0933/981051

Mail: info@solcalatino.it

ASSOCIAZIONI:

http://www.comune.mineo.ct-egov.it/la_citt%C3%A0/associazioni/

BIBLIOTECA E MUSEO CAPUANA:

Via Romano,16 - Via Capuana, 3

Responsabile Bibliotecaria Ins. Maria Salamanca

Tel.0933/983056

e-mail: biblioteca.capuana@comune.mineo.ct.it

museo.capuana@comune.mineo.ct.it

AVIS Fax- 0933/981116 - 0933/364052

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 0933/982141-982278-981165

OSPEDALE S. LORENZO CENTRALINO 0933/983320-300

Comune di San Cono, Piazza Antonio Gramsci, 1, Centralino 0933 970000

Associazioni sul territorio:

AVIS via S. Gennaro N.75

Comune di San Michele di Ganzaria, Via Roma n°82 Centralino 0933 971011

Associazioni sul territorio:

AVIS via Giacomo Donizetti

ARCI via Elio Lambertino N 5

Comune di Grammichele, Piazza Carlo Maria Carafa n°1 Centralino 0933 859009

Biblioteca comunale "G.Giorlando" Largo Perez

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PREVENZIONE E SALUTE

G.V.S.GRUPPO VOLONTARI SOCCORSO ONLUS

Corso Roma, 9295042 GRAMMICHELE (CT)

Casa D'accoglienza Per Gestanti Ragazze Madri E Donne In Difficolta' Nazareth

Via Volta Alessandro 47

95042 Grammichele (CT)

Tel: 0933940558

Associazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS – Grammichele

Comune di Vizzini, Piazza Umberto, n° 1 centralino 0933 193 7372

Biblioteca comunale "Lucio Marineo"

Via Vittorio Emanuele, 31 - 95049 Vizzini

Telefono: 0933/965.675

Fax: 0933/965.814

E-mail: biblioteca.vizzini@virgilio.it

Associazioni sul territorio:

Cooperativa sociale "Il Sorriso" c/o Contrada Albanicchi sn Vizzini

Comune di Mirabella Imbaccari, Piazza Vespri n°1 Centralino 0933 990011

BIBLIOTECA COMUNALE

Piazza Aldo Moro

Associazioni sul territorio:

ASSOMED ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Assistenza Domiciliare e Ospedaliera

Via Umberto I 20 - 94015 PIAZZA ARMERINA (EN) tel. 0935 680799

APPENDICE

Modulistica

- Autocertificazione di residenza;
- Dichiarazione sostitutiva stato di famiglia;
- Dichiarazione atto notorio camera di commercio;
- Sollecito ad adempiere istanza di concessione della cittadinanza italiana;
- Modulo di cittadinanza 18 anni.

AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a in _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A
di ESSERE RESIDENTE

in (1) _____ (_____) in via/piazza
(comune di residenza) (provincia)

_____ (indirizzo e numero civico)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informa-tici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichia-razione
viene resa.

data _____

_____ (2) Firma del/la dichiarante
(per esteso e leggibile)

Esente da imposta di bollo ai sensi art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

(1) Indicare il Comune alla cui anagrafe l'interessato/a è iscritto/a.
(2) Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata
assieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della
produzione
di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata
accettazione
della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA
(articolo 46 d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____
(cognome) (nome)
nato a _____ () il _____
(luogo) (provincia) (giorno, mese, anno)
e residente a _____ in _____
(luogo) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

che la propria famiglia si compone di:

1. _____ nato/a il _____ a _____
(cognome e nome) (giorno, mese, anno) (luogo)

(indicare il rapporto con il dichiarante)

2. _____ nato/a il _____ a _____
(cognome e nome) (giorno, mese, anno) (luogo)

(indicare il rapporto con il dichiarante)

3. _____ nato/a il _____ a _____
(cognome e nome) (giorno, mese, anno) (luogo)

(indicare il rapporto con il dichiarante)

4. _____ nato/a il _____ a _____
(cognome e nome) (giorno, mese, anno) (luogo)

(indicare il rapporto con il dichiarante)

(luogo e data)

(Firma del dichiarante, per esteso e leggibile)*

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

*La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R.
28.12.2000 N. 445

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 — Art. 15 della Legge 11. 183/2011)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____

nato/a a _____ Provincia _____ il ____ | ____ | ____ |

residente a _____ Provincia _____

Via _____ n. _____ Tel . _____

Titolare di titolo di soggiorno n. _____ rilasciato dalla Questura di _____

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di essere il legale rappresentante della _____

- che la società de qua non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che, comunque, non

risulta iscritta nel registro imprese alcuna dichiarazione di procedura concorsuale relative alla società sopraindicata.

Data e Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 - Art. 15 della Legge n. 183/2011)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato/a a _____ Provincia _____ il ____|____|____|
residente a _____ Provincia _____
Via _____ n. _____ Tel . _____
Titolare di titolo di soggiorno n. _____ rilasciato dalla Questura di _____
_____, in qualità di legale rappresentante (nominato a far data da _____ in carica fino a _____) della Società _____
consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che la sopraindicata Società commerciale é iscritta nella Sezione Ordinaria — Ufficio Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di..... al n. — codice fiscale/partita Iva n.;

- e che la forma giuridica consiste in:
- che la sede legale è sita in
- che la società è stata costituita in data
- che la durata della società è prevista fino a :
- che il sistema di amministrazione adottato consiste in:
- che da Statuto I poteri degli organi amministrativi risultano:
.....
.....

Data e Firma

Allegare fotocopia documento di identità firmato dal titolare

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione Centrale per i Diritti Civili
la Cittadinanza e le Minoranze
via Cavour, 6 – 00184 – ROMA
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa
Piazza Archimede, 15
96100- Siracusa

Oggetto: sollecito ad adempiere istanza di concessione della cittadinanza italiana
(legge 5.02.1992 n. 91) Rif.: pratica n. (codice K) _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____
Via _____
nazionalità _____
recapiti telefonici ed email _____

Premesso:

- che in data _____ ha presentato istanza e relativa documentazione presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa;
- che in data _____ è stato sostenuto il colloquio presso la questura di residenza;

Visto l'articolo 3 della legge 18.04.1994 n.362: "1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento e' di settetcentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda".

Con la presente sollecita ad adempiere:

Il Dirigente dell' Ufficio cittadinanza dell'Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa, nonché il Funzionario responsabile del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze – Cittadinanza, affinché in tempi brevi sia posto in conclusione il predetto procedimento di concessione della cittadinanza italiana;

e chiede

Ai sensi della legge n. 241/1990, che venga data informazione al/alla sottoscritto/a sullo stato degli atti relativi alla pratica in oggetto relativamente alle ragioni del ritardo.

Distinti saluti

Data _____ Firma _____

Allegati: copia della carta d'identità dell'istante

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Per richiesta di cittadinanza

Al Sindaco del Comune di _____
Ufficio di Stato Civile

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato/a a _____ Provincia _____ il ____ | ____ | ____ |
residente a _____ Provincia _____
Via _____ n. _____ Tel. _____
Titolare di titolo di soggiorno n. _____ rilasciato dalla Questura di _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.

445/2000) sotto la propria responsabilità, ai fini della richiesta di acquisto della cittadinanza italiana

ai sensi dell' art. 4 comma 2 legge n. 91/1992

DICHIARA

barrare solo le caselle che interessano:

di essere nato/a a _____ Prov. _____ il ____ | ____ | ____ |

di essere cittadino/a _____

di essere : celibe nubile _____

di essere residente nel Comune di _____ dal _____

di essere stato residente nei seguenti Comuni:

_____ dal _____ al _____

_____ dal _____ al _____

_____ dal _____ al _____

di essere stato iscritto sul titolo di soggiorno di :

padre

madre

entrambi

di NON avere figli

di vere figli: cognome e nome del figlio

di aver frequentato le seguenti scuole:

di aver effettuato le vaccinazioni presso la Azienda Sanitaria di

Allega copia del documento d'identità

_____ li _____

Firma _____

N.B.: La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi . L'Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 D.P.R. 445/2000)